

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Giovedì, 13 agosto 2026**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 5 agosto 2026.

**Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.** (26A04110). . . . .

Pag. 1

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 15 giugno 2026.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le attività svolte dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito dei Programmi di ricerca europei sulla fusione nucleare ed Euratom, annualità 2023.** (Decreto n. 2/2026). (26A04033). . . . .

Pag. 2

DECRETO 15 giugno 2026.

**Cofinanziamento nazionale del Programma operativo del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2026.** (Decreto n. 3/2026). (26A04034). . . . .

Pag. 4

DECRETO 15 giugno 2026.

**Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, annualità 2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.** (Decreto n. 4/2026). (26A04035). . . . .

Pag. 6

**Ministero dell'università e della ricerca**

DECRETO 6 agosto 2026.

**Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 19 febbraio 2021, n. 67, recante: «Regolamento concernente la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».** (26A04172). . . . .

Pag. 9



**Ministero della salute**

DECRETO 31 luglio 2026.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «pediatria».** (26A04076) ..... Pag. 14

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 22 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Italia Nuova S.p.a. - società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (26A03956) ..... Pag. 15

DECRETO 22 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ape Regina società cooperativa in liquidazione», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.** (26A03957) ..... Pag. 16

DECRETO 27 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Effemme Service - società cooperativa in liquidazione siglabile Effemme Service - s.c. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.** (26A03958) ..... Pag. 17

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO

ORDINANZA 31 luglio 2026.

**Contributo per spese di traslochi e depositi temporanei, disciplina dei compensi per le attività tecniche e disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione privata.** (Ordinanza n. 3/2026). (26A04036) ..... Pag. 18

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 8 luglio 2026.

**Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento per la trasformazione digitale.** (26A04133) ..... Pag. 23

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2026.

**Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni.** (Provvedimento n. 171). (26A04077) ..... Pag. 27

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Quiem»** (26A03850) ..... Pag. 29

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone sodio fosfato, «Sterovis».** (26A03851) ..... Pag. 29

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duotrav»** (26A03959) ..... Pag. 30

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duotrav»** (26A03960) ..... Pag. 31

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis»** (26A03961) ..... Pag. 31

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Wegovy»** (26A03962) ..... Pag. 32

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Torrent».** (26A04006) ..... Pag. 32

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan DOC Generici».** (26A04065) ..... Pag. 33

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Teva»** (26A04083) ..... Pag. 33

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo**

**Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi** (26A04007) ..... Pag. 34

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

**Sospensione della graduatoria del decreto 5 giugno 2026, concernente l'approvazione della subgraduatoria GSA 9 inerente alla flotta costituita da imbarcazioni di lunghezza  $18 \leq LFT < 24$ , operante con il sistema strascico nei compartimenti marittimi di cui all'allegato I del decreto 17 luglio 2024.** (26A04078) ..... Pag. 34

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

**Approvazione della delibera n. 11/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 28 novembre 2025.** (26A04079) ..... Pag. 34

**Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026.** (26A04080) ..... Pag. 34

**Approvazione della delibera n. 47/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 25 febbraio 2026.** (26A04081) ..... Pag. 35

**Approvazione della delibera n. 18/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 29 gennaio 2026.** (26A04082) ..... Pag. 35



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 2026.

**Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112747;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria (Deliberazione della giunta regionale n. 96 adottata in data 25 febbraio 2026) di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nell'annualità 2025 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Veneto così come elencate nell'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi.

Visto il decreto ministeriale n. 359266 del 22 luglio 2026 di declaratoria dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto;

Considerate le note della Regione Veneto n. 447775 del 31 luglio 2026, acquisita al prot. 0377605 del 3 agosto 2026, e n. 450563 del 3 agosto 2026, acquisita al prot. n. 0381029 del 4 agosto 2026 con le quali viene richiesta l'integrazione del decreto ministeriale n. 359266 del 22 luglio 2026 relativamente al riconoscimento di declaratoria anche per le fasce marittime antistanti i comuni dello stesso territorio, così come riportato nella cartografia trasmessa;



Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Callinectes sapidus»*

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 359266 del 22 luglio 2026, è dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime, ed ancora attualmente in corso, nelle sottoindicate aree del territorio della Regione Veneto per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Comune di San Michele al Tagliamento, fascia marittima antistante;

Comune di Caorle, fascia marittima antistante;

Comune di Eraclea, fascia marittima antistante;

Comune di Venezia, fascia marittima antistante;

Comune di Jesolo, fascia marittima antistante;

Comune di Cavallino Treporti, fascia marittima antistante;

Comune di Chioggia, fascia marittima antistante;

Comune di Rosolina, fascia marittima antistante;

Comune di Porto Viro, fascia marittima antistante;

Comune di Porto Tolle, fascia marittima antistante;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 agosto 2026

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

26A04110

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2026.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le attività svolte dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito dei Programmi di ricerca europei sulla fusione nucleare ed Euratom, annualità 2023.** (Decreto n. 2/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che – sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430 del 1997 – ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

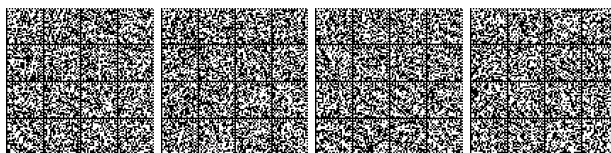
Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (Euratom) n. 1314 del 2013, del Consiglio, del 16 dicembre 2013, concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2014-2018 a complemento del Programma quadro «*Horizon 2020*» per la ricerca e l'innovazione;



Visto il regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio del 15 ottobre 2018, concernente il Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2019-2020 che integra il Programma quadro di ricerca e innovazione «*Horizon 2020*» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314 del 2013;

Considerato che il Programma quadro *Horizon 2020* riguardante la programmazione 2014-2020 ha beneficiato, da parte dell'Unione europea, di una proroga della scadenza in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga che si estende fino alla conclusione dei progetti che hanno avuto inizio nel 2020, la cui validità è stata ulteriormente estesa, con *amendment* dalla Commissione europea, fino al 2025;

Considerato inoltre che, sotto l'egida del Programma *Horizon 2020*, erano in essere per l'annualità 2023 tre progetti i cui acronimi sono: *Pascal*, *Patricia* e *Pumma*;

Visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione;

Visto il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il Programma quadro «*Horizon Europe*» per la ricerca e l'innovazione e che abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto lo *Specific grant agreement Fusion for energy* F4E- FPA - 327 (PMS-DG): SG07 sottoscritto in data 20 febbraio 2020, riguardante la realizzazione di un prototipo nell'ambito della *Partnership* per lo sviluppo e il disegno diagnostico della «*Radial Neutron Camera*» che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Visto il *grant agreement Project* 101052200 - *EUROfusion* sottoscritto in data 7 dicembre 2021, che elenca tra i beneficiari l'ENEA;

Vista la nota n. 0006743 del 14 gennaio 2026, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale domanda ed efficienza energetica, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per la copertura della quota nazionale dei programmi di ricerca europei sulla fusione nucleare ed Euratom, di competenza dell'ENEA, pari a euro 28.515.698,90;

Considerato che il costo complessivo delle attività svolte dall'ENEA è pari a euro 34.625.515,24 e prevede, per l'annualità 2023, una coesistenza di risorse che riguardano la proroga del Programma quadro *Horizon 2020* e la terza annualità del Programma quadro *Horizon Europe (EUROfusion)*, per un importo totale pari a euro 27.745.014,85, oltre all'importo di euro 252.217,25 da attribuire al Programma *Fusion for Energy (F4E)*, ed euro 518.466,80 da assegnare ai progetti, non inclusi nel

Programma fusione, cofinanziati Euratom *Horizon 2020* e *Horizon Europe* e che l'intervento è stato censito sul sistema finanziario IGRUE con codice ENEA2023;

Considerato che a fronte dell'importo complessivo dei suddetti programmi di euro 34.625.515,24 la quota a carico del bilancio dell'Unione europea è pari a euro 6.109.816,34;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 27 maggio 2026, svoltasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le attività svolte dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito dei programmi di ricerca europei sulla fusione nucleare ed Euratom, per l'annualità 2023, è pari complessivamente ad euro 28.515.698,90.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 28.515.698,90 in favore dell'ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dalla stessa agenzia.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale domanda ed efficienza energetica, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

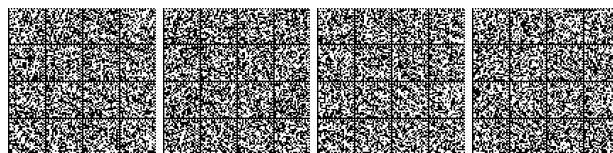
Roma, 15 giugno 2026

*L'Ispettore generale capo:* ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 954

26A04033



DECRETO 15 giugno 2026.

**Cofinanziamento nazionale del Programma operativo del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, annualità 2026.** (Decreto n. 3/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del 1999, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-

li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, concernente l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto (CUP);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno dei piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal FEASR e dal FEAGA;

Visto l'art. 9 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 il quale prevede, tra l'altro, che gli Stati membri elaborano gli interventi dei piani strategici della PAC, approvati dalla Commissione europea, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;

Visto l'art. 42, lettera e), del suindicato regolamento (UE) 2021/2115, che dispone l'applicazione delle norme di cui al Capo III ai tipi di intervento nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2013/1308;

Visto, in particolare, il paragrafo 4 dell'art. 43 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che riconosce agli Stati membri la possibilità di attuare, nei propri piani strategici della PAC, i tipi di interventi di cui all'art. 42, lettere d), e), f) del medesimo regolamento;

Visto l'art. 63 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che individua per lo Stato membro l'opportunità di perseguire, nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, uno o più obiettivi tra quelli contemplati all'art. 46 lettere a), h), j), k) del medesimo regolamento;

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3, del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che prevede, a integrazione del finanziamento dell'Unione, un finanziamento complementare a carico dello Stato membro in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento dell'Unione europea;

Visto, altresì, l'art. 88, paragrafo 4, lettera c) del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che assicura un aiuto dell'Unione a favore dei programmi di attività annuali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, è fissato in euro 34.590.000,00;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispet-



tivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettificava il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quale sono contenuti gli interventi per il settore «dell'olio d'oliva e delle olive da tavola»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 413214 dell'8 agosto 2023, recante disposizioni nazionali sui Programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori (OP) e associazioni di Organizzazioni dei produttori (AOP) del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione europea del 30 settembre 2024, n. 6849, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 596537 del 5 novembre 2025, che modifica l'allegato I del decreto ministeriale n. 413214 dell'8 agosto 2023, relativo a «Disposizioni nazionali sui Programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola»;

Visto, il successivo, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 658474 del 5 dicembre 2025, che modifica l'art. 7, l'art. 20 nonché alcuni allegati al suindicato decreto ministeriale n. 413214;

Vista da ultimo la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 745 dell'11 febbraio 2026 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

Visto, altresì, il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 123529 del 13 marzo 2026, che individua, per il settore dell'olio d'oliva, i programmi esecutivi 2026 delle OP approvati dalle regioni e quelli delle AOP approvati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenuti nell'elenco allegato al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota n. 130257 del 18 marzo 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale — PIUE IV, a fronte di risorse dell'Unione attivabili, per l'annualità 2026, per i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 34.589.962,58 ha richiesto un cofinanziamento nazionale complessivo di euro 6.088.198,48 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a fronte del totale complessivo del programma che risulta pari a euro 46.766.359,54;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice intervento OLIODOLIVA2026;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 27 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore dei programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui regolamento (UE) 2021/2115, annualità 2026, è pari a euro 6.088.198,48.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).



3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale — PIUE IV e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale — PIUE IV, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse europee e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2026

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

*Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 953*

26A04034

DECRETO 15 giugno 2026.

**Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, annualità 2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 4/2026).**

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO**  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e

sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;



Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1308 del 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'art. 5, paragrafo 6, che introduce disposizioni transitorie per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e i loro programmi operativi nella fase di transizione verso la riforma della PAC 2023-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto l'art. 9 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115, che prevede per gli Stati membri l'elaborazione degli interventi dei Piani strategici della PAC approvati dalla Commissione conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;

Visto, altresì, l'art. 42, lettera a) del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che definisce per il settore degli ortofrutticoli l'ambito di applicazione e le relative norme;

Visto l'art. 50 del predetto regolamento (UE) 2115/2021 che prevede, per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli fissati dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, l'attuazione attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali programmi hanno una durata minima di tre anni e massima di sette anni;

Visto, in particolare, l'art. 53 del predetto regolamento (UE) 2115/2021 che attribuisce agli Stati membri la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui all'art. 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

Visto, altresì, il paragrafo 2, dell'art. 53 del regolamento (UE) 2115/2021 che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che si considera notevolmente inferiore alla media dell'Unione quando il livello medio di organizzazione è stato per tre anni consecutivi, prima dell'attuazione del programma operativo, inferiore al 20 per cento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettificata il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune (PAC) e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visti il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, che sempre in merito al regolamento (UE) 2021/2116, fornisce modalità di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella PAC;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettificata il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel quale sono contenuti al capitolo 5.2 gli interventi settoriali tra i quali l'intervento per il settore degli «ortofrutticoli»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi»;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525633 del 27 settembre 2023, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)», come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 552025 del 18 ottobre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 532363 dell'8 ottobre 2025, che proroga i termini di presentazione delle domande di aiuto finanziario nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, nonché modifica la scadenza dei programmi operativi precedentemente fissata al 31 dicembre 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 675721 del 15 dicembre 2025, recante modifica all'art. 20, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, n. 525633 del 27 settembre 2023, che, al fine di consentire alle regioni con un ridotto livello di aggregazione di attivare l'aiuto finanziario nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, proroga il suindicato termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027;

Vista da ultimo la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 745 dell'11 febbraio 2026, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

Vista la nota n. 0045598 del 30 gennaio 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, ha notificato alla Commissione europea l'importo dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2026, pari a euro 2.654.196,21 da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la nota n. 0136591 del 20 marzo 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha richiesto, per l'annualità 2026, lo stanziamento di euro 2.654.196,21 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'art. 53 del citato regolamento (UE) 2021/2115, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice 2026ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 27 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 53 del citato regolamento (UE) 2021/2115, per l'annualità 2026, è pari a euro 2.654.196,21.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2026

*L'Ispettore generale capo:* ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 932

26A04035



## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 agosto 2026.

**Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto 19 febbraio 2021, n. 67, recante: «Regolamento concernente la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».**

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 2025;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67, recante «Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale» e, in particolare:

l'art. 3, comma 2, che individua le rappresentanze elettive del CNAM, tra le quali, cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali e nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

l'art. 5, comma 1, il quale prevede che le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee, come determinate nella Tabella A, allegata al regolamento e che le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del ministro, sentito il CNAM;

l'art. 5, commi 2 e 7, che prevedono che, ai fini delle elezioni dei cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali e dei nove rappre-

sentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, sono costituiti altrettanti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al precedente comma 1;

Vista la Tabella A allegata al predetto decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, che ha introdotto i nuovi settori artistico disciplinari dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica;

Vista la delibera del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), adottata nel corso dell'adunanza del 2 luglio 2026 con la quale, in riscontro alla nota del Segretario generale prot. n. 9975 del 7 ottobre 2025, è stata approvata la proposta di aggiornamento delle aree omogenee dei settori artistico-disciplinari di cui alla Tabella A allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento della Tabella A allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67, al fine di adeguarla al nuovo assetto dei settori artistico-disciplinari (S.A.D) introdotto dal decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, nonché ai nuovi ordinamenti didattici successivamente istituiti, con particolare riferimento ai corsi di Musicoterapia (AFAM060), Arteterapia (AFAM117) e Armonica a bocca (AFAM022), assicurando la coerenza tra la classificazione dei settori artistico-disciplinari e il sistema delle aree omogenee previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale n. 67 del 2021 e garantendo un'equilibrata rappresentanza dei settori disciplinari;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento della Tabella A allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67*

La Tabella A allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67, recante «Regolamento concernente la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale», è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

*Pubblicazione*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale e acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2026

*Il Ministro:* BERNINI



**ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI**

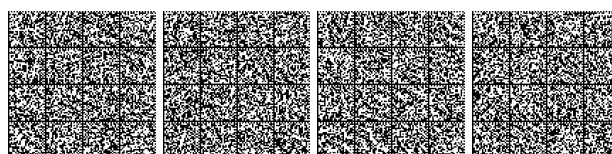
| <b>1 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI AD ARCO E A CORDA</b> |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SAD</b>                                                                             | <b>DENOMINAZIONE</b> |
| AFAM001                                                                                | ARPA                 |
| AFAM002                                                                                | CHITARRA             |
| AFAM003                                                                                | MANDOLINO            |
| AFAM004                                                                                | CONTRABBASSO         |
| AFAM005                                                                                | VIOLA                |
| AFAM006                                                                                | VIOLINO              |
| AFAM007                                                                                | VIOLONCELLO          |

| <b>2 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI A FIATO</b> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SAD</b>                                                                   | <b>DENOMINAZIONE</b> |
| AFAM008                                                                      | BASSO TUBA           |
| AFAM009                                                                      | CLARINETTO           |
| AFAM010                                                                      | CORNO                |
| AFAM011                                                                      | FAGOTTO              |
| AFAM012                                                                      | FLAUTO               |
| AFAM013                                                                      | OBOE                 |
| AFAM014                                                                      | SAXOFONO             |
| AFAM015                                                                      | TROMBA               |
| AFAM016                                                                      | TROMBONE             |

| <b>3 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: STRUMENTI A TASTIERA, A PERCUSSIONE E AD ANCIA LIBERA</b> |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                                                       | <b>DENOMINAZIONE</b>                                   |
| AFAM017                                                                                                          | ORGANO                                                 |
| AFAM018                                                                                                          | PIANOFORTE                                             |
| AFAM019                                                                                                          | STRUMENTI A PERCUSSIONE                                |
| AFAM021                                                                                                          | ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO                             |
| AFAM022                                                                                                          | STRUMENTI AD ANCIA LIBERA                              |
| AFAM051                                                                                                          | PRATICA PIANISTICA E DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA |

| <b>4 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: CANTO E TEATRO MUSICALE</b> |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                         | <b>DENOMINAZIONE</b>                          |
| AFAM020                                                                            | CANTO                                         |
| AFAM055                                                                            | TEORIA E TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE SCENICA |

| <b>5 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: MUSICA ANTICA</b> |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                               | <b>DENOMINAZIONE</b>                          |
| AFAM023                                                                  | STRUMENTI A PIZZICO STORICI                   |
| AFAM024                                                                  | STRUMENTI AD ARCO STORICI                     |
| AFAM025                                                                  | STRUMENTI A FIATO STORICI                     |
| AFAM026                                                                  | STRUMENTI A TASTIERA STORICI                  |
| AFAM027                                                                  | PREPOLIFONIA E CANTO STORICO                  |
| AFAM038                                                                  | MUSICA D'INSIEME PER VOCI E STRUMENTI STORICI |

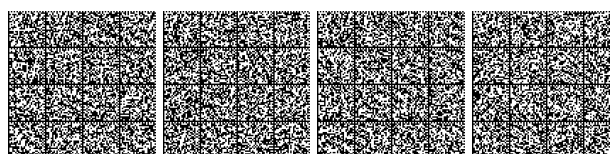


| <b>6 — AREA DELLE DISCIPLINE ESECUTIVO-INTERPRETATIVE: DIREZIONE E MUSICHE D'INSIEME</b> |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                               | <b>DENOMINAZIONE</b>                   |
| AFAM034                                                                                  | MUSICA DA CAMERA STRUMENTALE E VOCALE  |
| AFAM035                                                                                  | MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI A FIATO |
| AFAM036                                                                                  | MUSICA D'INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO |
| AFAM048                                                                                  | CORO                                   |
| AFAM049                                                                                  | ORCHESTRA                              |

| <b>7 — AREA DELLE DISCIPLINE COMPOSITIVE, TEORICHE, ANALITICHE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE</b> |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                                  | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                                    |
| AFAM039                                                                                     | MUSICA LITURGICA                                                                        |
| AFAM041                                                                                     | COMPOSIZIONE                                                                            |
| AFAM043                                                                                     | COMPOSIZIONE, STRUMENTAZIONE E DIREZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI                         |
| AFAM044                                                                                     | ESECUZIONE DELLA MUSICA ELETTRACUSTICA E APPLICAZIONI DEL SUONO PER LE ARTI INTERATTIVE |
| AFAM045                                                                                     | COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTRACUSTICA E MULTIMEDIALE                                     |
| AFAM046                                                                                     | SCIENZE DEL SUONO PER LA MUSICA                                                         |
| AFAM047                                                                                     | TECNOLOGIE DEL SUONO E DELLA MULTIMEDIALITÀ                                             |
| AFAM050                                                                                     | LETTURA DELLA PARTITURA                                                                 |
| AFAM052                                                                                     | TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE                                                   |

| <b>8 — AREA DELLE DISCIPLINE DEI NUOVI LINGUAGGI MUSICALI</b> |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                    | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                       |
| AFAM028                                                       | STRUMENTI A CORDE PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI                           |
| AFAM029                                                       | STRUMENTI A FIATO PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI                           |
| AFAM030                                                       | STRUMENTI A TASTIERA PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI                        |
| AFAM031                                                       | STRUMENTI A PERCUSSIONE PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI                     |
| AFAM032                                                       | CANTO PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI                                       |
| AFAM033                                                       | MUSICHE TRADIZIONALI                                                       |
| AFAM037                                                       | PRATICHE D'INSIEME ED ESTEMPORANEE PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI          |
| AFAM042                                                       | COMPOSIZIONE, ARRANGIAMENTO E CONCERTAZIONE PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI |

| <b>9 — AREA DELLE DISCIPLINE MUSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, MUSICOTERAPICHE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DELLO SPETTACOLO</b> |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                                                                               | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                               |
| AFAM040                                                                                                                                  | MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA                                                  |
| AFAM053                                                                                                                                  | PEDAGOGIA MUSICALE E PSICOLOGIA DELLA MUSICA                                       |
| AFAM054                                                                                                                                  | MOVIMENTO ESPRESSIVO E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA PER LE ARTI PERFORMATIVE            |
| AFAM056                                                                                                                                  | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                      |
| AFAM057                                                                                                                                  | LINGUA STRANIERA                                                                   |
| AFAM058                                                                                                                                  | DIRITTO DELLE ARTI, DEL DESIGN, DELLO SPETTACOLO E DEI BENI CULTURALI              |
| AFAM059                                                                                                                                  | ECONOMIA, MANAGEMENT MARKETING DELLE IMPRESE CULTURALI CREATIVE E DELLO SPETTACOLO |
| AFAM060                                                                                                                                  | MUSICOTERAPIA                                                                      |



**ACCADEMIE DI BELLE ARTI**

| <b>1 — ARTI VISIVE</b> |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>             | <b>DENOMINAZIONE</b>                              |
| AFAM079                | PITTURA                                           |
| AFAM080                | TECNICHE PER LA PITTURA                           |
| AFAM111                | SCULTURA                                          |
| AFAM082                | TECNICHE ARTISTICHE PER LA SCULTURA               |
| AFAM084                | LINGUAGGI E PRATICHE ARTISTICHE DELLA DECORAZIONE |
| AFAM085                | TECNICHE ARTISTICHE PER LA DECORAZIONE            |

| <b>2 — ARTI VISIVE</b> |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>             | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                       |
| AFAM075                | ANATOMIA ARTISTICA E RAPPRESENTAZIONI DEL CORPO                            |
| AFAM076                | GRAFICA D'ARTE                                                             |
| AFAM077                | DISEGNO E ILLUSTRAZIONE                                                    |
| AFAM081                | METODI E TECNICHE DI PRODUZIONE GRAFICA PER LE ARTI VISIVE E PER IL DESIGN |
| AFAM112                | LINGUAGGI PLASTICI PER LE ARTI VISIVE                                      |
| AFAM113                | FOTOGRAFIA                                                                 |

| <b>3 — PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA, PROGETTAZIONE PER LO SPETTACOLO, NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE E DEL CINEMA</b> |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SAD</b>                                                                                                       | <b>DENOMINAZIONE</b>                                    |
| AFAM078                                                                                                          | METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE                         |
| AFAM083                                                                                                          | METODI E STRUMENTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO |
| AFAM087                                                                                                          | DESIGN DEL PRODOTTO                                     |
| AFAM088                                                                                                          | DESIGN DEGLI AMBIENTI                                   |
| AFAM089                                                                                                          | SYSTEMIC DESIGN                                         |
| AFAM074                                                                                                          | LIGHTING DESIGN                                         |
| AFAM110                                                                                                          | PROGETTAZIONE GRAFICA                                   |
| AFAM086                                                                                                          | DESIGN DELLA COMUNICAZIONE                              |
| AFAM118                                                                                                          | ARTE DEL FUMETTO                                        |
| AFAM100                                                                                                          | MODELLISTICA PER IL DESIGN                              |
| AFAM072                                                                                                          | SCENOGRAFIA                                             |
| AFAM073                                                                                                          | COSTUME                                                 |
| AFAM114                                                                                                          | DESIGN DELLA MODA                                       |
| AFAM093                                                                                                          | TECNICHE E TECNOLOGIE DEL PRODOTTO MODA                 |
| AFAM070                                                                                                          | REGIA                                                   |
| AFAM108                                                                                                          | TECNOLOGIE DIGITALI PER LE ARTI                         |
| AFAM094                                                                                                          | APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI E IL DESIGN           |
| AFAM095                                                                                                          | TEORIE E TECNICHE COMPUTAZIONALI                        |
| AFAM096                                                                                                          | ARTE DEL VIDEOGIOCO                                     |
| AFAM083                                                                                                          | METODI E STRUMENTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO |
| AFAM097                                                                                                          | SISTEMI INTERATTIVI                                     |
| AFAM099                                                                                                          | LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO                   |



|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| AFAM098 | SOUND DESIGN                                         |
| AFAM091 | INGEGNERIZZAZIONE, MATEMATICA E FISICA PER IL DESIGN |

| 4 — CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI PATRIMONI ARTISTICI |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAD                                                                | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                  |
| AFAM122                                                            | RESTAURO E TECNICHE MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI; SUPERFICI DECORATE DELL'ARCHITETTURA                                                                                                                                         |
| AFAM123                                                            | RESTAURO DEI MANUFATTI DIPINTI SU SUPPORTO LIGNEO E TESSILE. MANUFATTI SCOLPITI IN LEGNO E/O POLIMATERICI, NATURALI O POLICROMI, ARREDI E STRUTTURE LIGNEE. MANUFATTI IN MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI. |
| AFAM125                                                            | RESTAURO E TECNICHE DEI MATERIALI E MANUFATTI CERAMICI, VITREI E ORGANICI MATERIALI E MANUFATTI IN METALLO E LEGHE                                                                                                             |
| AFAM124                                                            | RESTAURO E TECNICHE DEI MATERIALI E MANUFATTI TESSILI, ORGANICI E PELLE                                                                                                                                                        |
| AFAM126                                                            | RESTAURO E TECNICHE DEL MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO, MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI, MATERIALE FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DIGITALE                                                                                |
| AFAM120                                                            | SCIENZE E DIAGNOSTICA PER IL RESTAURO                                                                                                                                                                                          |
| AFAM092                                                            | PROCESSI DI PRODUZIONE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI                                                                                                                                                                              |
| AFAM116                                                            | TEORIE E PRATICHE DELLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE                                                                                                                   |
| AFAM102                                                            | STORIA DELLE ARTI VISIVE                                                                                                                                                                                                       |

| 5 — DISCIPLINE STORICHE, DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANE, LINGUISTICHE, DEL DIRITTO ED ECONOMICHE |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SAD                                                                                              | DENOMINAZIONE                                                                      |
| AFAM059                                                                                          | ECONOMIA, MANAGEMENT MARKETING DELLE IMPRESE CULTURALI CREATIVE E DELLO SPETTACOLO |
| AFAM058                                                                                          | DIRITTO DELLE ARTI, DEL DESIGN, DELLO SPETTACOLO E DEI BENI CULTURALI              |
| AFAM057                                                                                          | LINGUA STRANIERA                                                                   |
| AFAM119                                                                                          | TEORIA, STORIA E METODO DEI MASS MEDIA                                             |
| AFAM115                                                                                          | STORIA DELLE ARTI PERFORMATIVE, CINEMATOGRAFICHE E MEDIALI                         |
| AFAM071                                                                                          | SCRITTURA                                                                          |
| AFAM101                                                                                          | SCIENZE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE                                             |
| AFAM104                                                                                          | FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE E TEORIA DELLE ARTI MULTIMEDIALI            |
| AFAM106                                                                                          | ESTETICA                                                                           |
| AFAM103                                                                                          | STORIA DELLE ARTI APPLICATE E DEL DESIGN                                           |
| AFAM105                                                                                          | LINEAMENTI E STORIA DELL'ARCHITETTURA                                              |
| AFAM109                                                                                          | ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DELLE ARTI, DEL DESIGN E DELLO SPETTACOLO                |
| AFAM121                                                                                          | TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA                                   |
| AFAM107                                                                                          | PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE E DEL DESIGN                                       |
| AFAM117                                                                                          | ARTETERAPIA                                                                        |



**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 31 luglio 2026.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «pediatria».**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2023, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «pediatria», all'IRCCS di diritto privato Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei n. 48 - Fiumicino (Roma);

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2023, sentita la Regione Lazio, per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù», è stata individuata l'area tematica di afferenza di «pediatria»;

Vista la nota prot. n. 482/DG del 30 ottobre 2025, con la quale l'IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù (codice fiscale 80403930581) ha presentato istanza per la conferma del carattere scientifico per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei n. 48 - Fiumicino (Roma), e per l'estensione della conferma al sito di viale Baldelli n. 41 (Roma), trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale 15 dicembre 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» di Roma del 4 e 5 marzo 2025;

Considerato, in particolare che la suddetta commissione, relativamente all'estensione della conferma al sito di via Baldelli n. 41 (Roma), preso atto che l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha dichiarato di essere articolato su più sedi operative facenti capo a un'unica struttura organizzativa e gestionale, prive di qualsiasi autonomia anche di fatto, ha espresso parere favorevole in quanto il suddetto sito si configura come parte integrante e funzionalmente inscindibile dell'attività assistenziale e di ricerca dell'IRCCS, contribuendo in modo coordinato e sistematico al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto, in piena coerenza con l'assetto unitario dell'organizzazione;

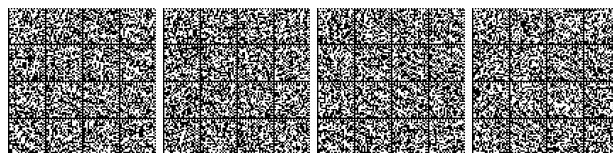
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. U.0752831 del 16 luglio 2026 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» di Roma, per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di via Baldelli n. 41 (Roma), di lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei n. 48 - Fiumicino (Roma), nell'area tematica di «pediatria»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «pediatria», dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di via Baldelli n. 41 (Roma), di lungomare



G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei n. 48 - Fiumicino (Roma).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 31 luglio 2026

*Il Ministro:* SCHILLACI

26A04076

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Italia Nuova S.p.a. - società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Italia Nuova S.p.a. - società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 12 febbraio 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.521.598,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.068.072,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -2.789.205,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché da una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione di Roma;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Italia Nuova S.p.a. - società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Roma (c.f. 01192400586), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Roma, via Enrico Peterella n. 4.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03956

DECRETO 22 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ape Regina società cooperativa in liquidazione», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «L'Ape Regina società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto

a fronte di un attivo circolante di euro 71.319,10, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 77.688,49 ed un patrimonio netto negativo di euro - 207.403,46,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi, di debiti per mancato pagamento di TFR, nonché dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 3 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Ape Regina società cooperativa in liquidazione», con sede in Viterbo (VT) (codice fiscale 01605000569), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Servadei, nato a Bologna (BO) il 22 febbraio 1968 (codice fiscale SRVL-SN68B22A944J), domiciliato in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 66.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03957

DECRETO 27 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Effemme Service - società cooperativa in liquidazione siglabile Effemme Service - s.c. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Effemme Service - società cooperativa in liquidazione, siglabile Effemme Service - s.c. in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, allegata al verbale di revisione, che eviden-

zia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 202.790,00, si riscontra una massa debitoria di euro 747.464,14 ed un patrimonio netto negativo di euro -561.283,10;

Considerato che il grado di insolvenza è altresì rilevabile dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 4 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

## Art. 1.

1. La società cooperativa «Effemme Service - società cooperativa in liquidazione, siglabile Effemme Service - s.c. in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 09173250011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta (CE) il 24 maggio 1966 (codice fiscale CCC VCN 66E24 B963X), domiciliato in Torino (TO), via San Francesco da Paola n. 12.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03958

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI  
TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO

ORDINANZA 31 luglio 2026.

**Contributo per spese di traslochi e depositi temporanei, disciplina dei compensi per le attività tecniche e disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione privata.** (Ordinanza n. 3/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO  
CONSEQUENTE AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI  
VERIFICATISI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 luglio 2024 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori dodici mesi fino al 28 agosto 2025, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle Province di Teramo, Pescara e Chieti;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 116 del 2025, il quale prevede che «Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino ad ulteriori cinque anni»;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

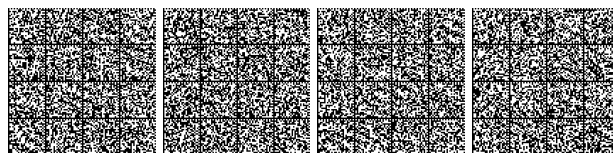
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, il quale prevede che «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo art. 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 4 marzo 2026, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 40 del 2025, è stata istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 marzo 2026, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 40 del 2005, è stata individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Abruzzo quale struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico, definendone costituzione, organizzazione e disciplina;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 aprile 2026, con il quale è stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento a seguito delle dimissioni di un componente;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 luglio 2026, con il quale è stata modificata la composizione della Cabina di coordinamento a seguito delle note con cui l'Associazione



nazionale dei comuni italiani - ANCI ha provveduto a designare l'on. Giovanni Legnini, Sindaco di Chieti, quale nuovo rappresentante nella medesima cabina;

Visto l'art. 11, comma 1-ter, lettera d), del decreto-legge n. 116 del 2025, secondo cui con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti, per far fronte agli «oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei»;

Ritenuto, in ragione del richiamato quadro normativo, di dover procedere con urgenza a fissare le disposizioni necessarie a disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per le spese per traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate inagibili a seguito degli eventi calamitosi di cui in rassegna;

Visto l'art. 11, comma 3, della legge n. 40 del 2025, secondo cui la concessione del contributo è comprensiva anche delle «spese tecniche»;

Ritenuto che, al fine di completare il quadro di disciplina dei contributi per la ricostruzione del patrimonio immobiliare privato colpito dagli eventi calamitosi, occorre procedere altresì a fissare le disposizioni necessarie a disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei compensi relativi alle attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata e per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio;

Ritenuto che, al fine di completare il Piano generale pluriennale di interventi relativi al patrimonio privato di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 40 del 2025 e all'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, occorre procedere al completamento degli esiti di agibilità degli edifici del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti situati nell'area perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato alla medesima ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2026, *sub* allegato 8;

Ritenuto, altresì, di dover integrare la disciplina riguardante l'indennizzo sostitutivo del contributo di ricostruzione di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, includendo nella fattispecie tutti i soggetti legittimati i cui immobili ricadano nell'area perimetrata come «zona rossa» di cui al citato rapporto di monitoraggio, al fine di evitare che le quote di accollo (20 e 50 per cento) previste dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge n. 116 del 2025, possano causare la rinuncia al contributo pubblico da parte dei cittadini incapienti o comunque impossibilitati all'assunzione della relativa spesa e, di conseguenza, impedire la ricostruzione degli edifici ubicati nella zona di maggior rischio in cui è imposta dalla pubblica autorità la delocalizzazione dell'immobile che, di fatto, può essere assunta come una sorta di esproprio da cui far derivare i prospettati effetti indennitari;

Considerato, inoltre, il minor costo dell'indennizzo sostitutivo rispetto alla demo-ricostruzione dell'immobile e dunque il connesso vantaggio economico in

termini di spesa pubblica, nonché il minor consumo di suolo derivante dalla scelta indennitaria rispetto a quella ricostruttiva;

Vista l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, recante «Disposizioni per la predisposizione del piano generale pluriennale dei fabbisogni per gli interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico e disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione del patrimonio privato»;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge n. 40 del 2025 in base al quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Vista la nota prot. n. 46636 del 17 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0296145/26 in pari data, con cui il Sindaco di Chieti quale rappresentante dell'ANCI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza ed ha altresì formulato alcune richieste integrative, tra cui il differimento dei termini previsti dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026 e l'inserimento della disciplina per il completamento degli esiti di agibilità degli edifici del quartiere di Santa Maria del medesimo Comune;

Ritenuto di aderire alle summenzionate richieste e di differire all'intervenuta adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 40 del 2025, le ulteriori richieste formulate dal Sindaco di Chieti in ordine all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi pianificati ed approvati e non ancora ultimati di cui all'allegato B dell'OCDPC n. 1191 del 27 maggio 2026;

Vista la nota prot. n. 0007732 del 24 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0304881/26 del 24 luglio 2026, con cui il Sindaco di Bucchianico, quale rappresentante dell'UPI, ha espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come integrato a seguito delle richieste del Sindaco di Chieti;

Vista l'ulteriore nota prot. n. 47986 del 24 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 0305313/26 del 24 luglio 2026, con cui il Sindaco di Chieti, quale rappresentante dell'ANCI, ha espresso l'ulteriore intesa sullo schema di ordinanza integrato con le modifiche richieste;

Vista la nota prot. n. DCI-0002618-P del 30 luglio 2026, acquisita al protocollo della struttura di supporto al Commissario straordinario n. 313430/26 in pari data, con cui il Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato alcune osservazioni allo schema di ordinanza chiedendo, in particolare:

di espungere, demandando la fattispecie ad un più appropriato intervento legislativo, la previsione di ampliamento della platea dei beneficiari in favore dei cittadini che abbiano abbandonato la propria abitazione principale sulla base di sintomi premonitori dell'evento e, dunque, in data antecedente agli eventi franosi di cui



alla formale dichiarazione dello stato di emergenza e che abbiano spostato anticipatamente la propria residenza anagrafica perdendo il requisito soggettivo per l'accesso al contributo nella misura dell'80 per cento;

di limitare l'indennizzo sostitutivo per le prime abitazioni alle sole fattispecie di delocalizzazione obbligatoria degli edifici ubicati nell'area perimetrata come «zona rossa» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara;

Ritenuto di doversi conformare alle osservazioni del Dipartimento casa Italia ed acquisita per le vie brevi l'intesa dei componenti della cabina di coordinamento sulle modifiche richieste;

Dispone:

### Capo I

CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI  
DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE INAGIBILI

Art. 1.

#### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 1-ter, lettera d), del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, la disciplina e le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti che abbiano dovuto o debbano sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata a seguito di provvedimenti delle autorità competenti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023.

2. Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto nella misura massima dell'80 per cento delle spese occorrenti:

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate ed oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa come definita dall'art. 1, comma 741, lettera c), numeri da 1) a 6), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi calamitosi le unità immobiliari, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero fossero adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi che hanno determinato l'inagibilità dell'unità immobiliare.

3. Il contributo di cui al primo comma è altresì riconosciuto, nella misura massima del 50 per cento delle spese occorrenti, in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari non destinate, alla data degli eventi calamitosi in rassegna, ad abitazione principale, abituale e continuativa come definita alla lettera a) del comma 2 che precede.

Art. 2.

#### Determinazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e delle suppellettili e, ferme restando le percentuali massime riconoscibili di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1, non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 5.000,00.

2. Ai fini della presente disciplina, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi calamitosi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 3.

#### Presentazione delle domande

1. A pena di decadenza, la domanda di contributo di cui all'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione (d'ora innanzi «USR») entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, delle spese relative all'attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.

2. Alla domanda, redatta in conformità al modello allegato *sub* allegato 1 alla presente ordinanza, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o delle suppellettili ubicati, alla data degli eventi calamitosi, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;

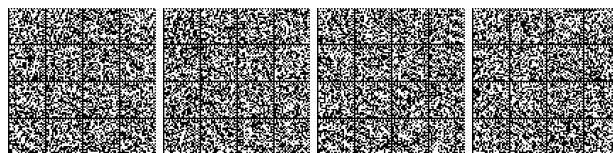
b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;

c) copia dei documenti di trasporto;

d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo;

e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unità immobiliare come abitazione principale, abituale e continuativa;

f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.



3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e delle suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata all'USR entro il termine decadenziale di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

#### Art. 4.

##### *Istruttoria, determinazione e concessione del contributo*

1. L'USR, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonché della completezza della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

3. L'USR può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'USR può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

4. In caso di accoglimento della domanda, l'USR procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.

#### Capo II

DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE POSTE IN ESSERE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

#### Art. 5.

##### *Contributo per i compensi professionali dei tecnici incaricati*

1. Il professionista incaricato della progettazione architettonica svolge il ruolo di coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio.

2. I compensi professionali connessi alle domande di contributo per la ricostruzione privata sono determinati sulla base delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, avente ad oggetto «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

3. Con riferimento alla destinazione funzionale delle categorie d'opera per il relativo «Grado di complessità», di cui alla tavola Z1 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, si fa riferimento, in considerazione della natura dell'opera e del pregio della prestazione, di norma e come misura massima, al valore medio tra quello «ridotto» e quello «elevato». Per gli interventi relativi alla riparazione dei danni lievi, identificati con livello operativo L0 di cui all'allegato 4 all'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, si applica, come grado di complessità, il grado «ridotto» di cui alla tavola Z1 del decreto ministeriale n. 140 del 2012.

4. Il compenso professionale è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026, nonché, ove diversi, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto.

5. Il Commissario straordinario, sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi di area tecnica e scientifica, provvede con proprio decreto alla individuazione delle categorie delle opere, alla definizione delle modalità per l'acquisizione dei pareri di congruità delle parcelle, nonché alla disciplina dei controlli e delle sanzioni.

#### Art. 6.

##### *Schema di contratto tipo*

1. È approvato lo schema di contratto tipo, allegato *sub* allegato 2 alla presente ordinanza, per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore dei committenti privati per gli interventi di ripristino con rafforzamento locale o miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti e dichiarati inagibili mediante ordinanza sindacale di sgombero emessa dalla competente autorità, a causa degli eventi calamitosi di cui in rassegna.

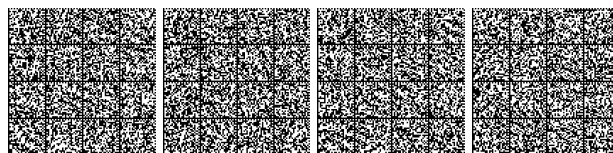
#### Art. 7.

##### *Contributo per le attività professionali degli amministratori di condominio*

1. Per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio resta ferma la disciplina dettata dall'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

2. Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sono ammesse a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

a) 1,50% del costo dell'intervento di importo fino a euro 500.000;



b) 0,80% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 500.000 e fino a euro 1.000.000;

c) 0,50% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000;

d) 0,20% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 2.000.000.

3. L'importo definito ai sensi del presente articolo è unico e omnicomprensivo delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio. È facoltà dell'assemblea consortile nominare un revisore unico dei conti laddove ritenuto necessario ai fini del controllo della gestione finanziaria, della tenuta delle scritture contabili o di ogni altra certificazione allo scopo occorrente.

4. L'importo di cui al presente articolo è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini.

5. L'amministratore di condominio è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei contributi erogati dall'USR. L'amministratore di condominio accende il conto corrente dedicato intestato al condominio, presso l'istituto di credito individuato dall'assemblea dei condomini per l'erogazione del contributo con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2026.

#### Art. 8.

##### *Incompatibilità*

1. L'attività di amministratore di condominio è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.

2. L'amministratore di condominio e il direttore dei lavori devono rilasciare apposita dichiarazione autocertificativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale attestano di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

3. L'inosservanza dei divieti previsti dai precedenti commi comporta il rigetto della domanda di contributo per il compenso professionale, ovvero la decadenza dallo stesso con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

#### Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 E 4 DELL'ORDINANZA N. 1 DEL 2026

#### Art. 9.

*Disposizioni per il completamento degli esiti di agibilità degli edifici del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti*

1. Il presente articolo disciplina le modalità di completamento degli esiti di agibilità degli edifici privati ubicati nell'area del quartiere Santa Maria del Comune di Chieti, come individuata dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato all'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 sub allegato 8.

2. Gli edifici privati ubicati nell'area caratterizzata da deformazioni attive e perimetrata come «zona rossa» dal rapporto di monitoraggio di cui al comma 1, sono demoliti e delocalizzati secondo le modalità e i criteri previsti dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026. Resta fermo quanto disciplinato dall'art. 11, comma 4, della richiamata ordinanza n. 1 del 2026.

3. Gli edifici privati ubicati nella fascia di attenzione perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio di cui al comma 1, che necessitano di interventi di rafforzamento locale, ovvero di miglioramento o adeguamento sismico, sono oggetto, qualora non ancora sgomberati, di verifica dello stato di danno da nesso causale con gli eventi calamitosi sulla base di una ricognizione speditiva finalizzata alla verifica di agibilità.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 che precedono è istituito un gruppo tecnico di valutazione per l'identificazione, anche mediante redazione di apposita scheda di censimento del danno, degli edifici per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza sindacale di sgombero. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal settore tecnico comunale, partecipano l'Ufficio speciale per la ricostruzione *post* sisma 2016 della Regione Abruzzo quale struttura di supporto al Commissario straordinario, il servizio del Genio civile di Chieti della Regione Abruzzo e il Dipartimento di scienze dell'Università degli studi di Chieti-Pescara.

5. Con riferimento agli edifici oggetto di adozione di ordinanza sindacale di sgombero ai sensi del presente articolo, la manifestazione di volontà prevista dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, è presentata entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza sindacale di sgombero.



## Art. 10.

*Modifiche all'ordinanza n. 1  
del 16 giugno 2026*

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole «31 luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;

b) all'art. 4, comma 2, le parole «31 luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;

c) all'art. 13, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Nell'esercizio dei poteri in deroga di cui all'art. 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40, limitatamente agli immobili destinati alla delocalizzazione obbligatoria, è riconosciuta in favore dei soggetti legittimati, la possibilità di accedere, a richiesta, ad un indennizzo sostitutivo del contributo previsto dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147.»;

d) all'art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo sostitutivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima prevista dall'art. 9 per le spese occorrenti alla riparazione, ripristino o ricostruzione dell'unità immobiliare. Il contributo massimo concedibile è altresì pari al minore importo tra il valore dell'edificio danneggiato – determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato alla data degli eventi calamitosi – e il costo parametrico previsto nella tabella 6 degli allegati 5 e 6 alla presente ordinanza al netto delle maggiorazioni e degli incrementi previsti.»;

e) all'art. 13, è aggiunto, infine, il seguente comma: «4. L'indennizzo sostitutivo di cui al presente articolo è riconosciuto, altresì, ai proprietari di unità immobiliari residenziali non destinate, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale, abituale e continuativa, per gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito degli immobili privati ubicati nella fascia di attenzione perimetrata come «zona gialla» dal rapporto di monitoraggio redatto dal Dipartimento di scienze dell'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara ed allegato all'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 16 giugno 2026 *sub* allegato 8.».

## Art. 11.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario della ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico ([www.sisma2016abruzzo.it](http://www.sisma2016abruzzo.it)).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 31 luglio 2026

*Il Commissario straordinario:* MARSILIO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2138*

## AVVERTENZA:

*Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico al seguente indirizzo: <https://www.sisma2016abruzzo.it/commissario-straordinario-alla-ricostruzione-dei-territori-dei-comuni-di-chieti-e-bucchianico>*

26A04036

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 8 luglio 2026.

**Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento per la trasformazione digitale.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di articolazione delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2026, e in particolare l'art. 24-ter recante l'istituzione del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019 recante l'organizzazione del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, recante modifiche al decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato sen. Alessio Butti è stata conferita la delega in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 di attuazione dell'art. 5, decreto legislativo n. 134/2024 e dell'art. 11, decreto legislativo n. 138/2024 con conseguente modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ai sensi del quale «Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal medesimo comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Ritenuta la necessità di adeguare l'articolazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2026;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito della disciplina*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale, di seguito denominato «Dipartimento», è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

#### *Funzioni*

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 24-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. Il Dipartimento si articola in uffici di livello dirigenziale generale e in servizi di livello dirigenziale non generale e nelle strutture alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. I titolari degli uffici e dei servizi esercitano i compiti e le attribuzioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli loro conferiti da leggi, regolamenti e contratti nazionali.

Art. 3.

#### *Capo del Dipartimento*

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti.

2. Il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni si avvale dei seguenti Servizi posti alle sue dirette dipendenze:

a) Servizio relazioni istituzionali e monitoraggio.

Il Servizio cura i rapporti istituzionali con le amministrazioni centrali, regionali, locali e relative rappresentanze; assicura il coordinamento istituzionale delle iniziative e dei progetti del Dipartimento; partecipa ai Comitati interistituzionali nazionali; collabora con l'Ufficio per l'indirizzo tecnologico nella attività di supporto al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD); contribuisce alla definizione e attuazione degli accordi istituzionali; cura i rapporti con i rappresentanti delle imprese di settore; collabora ai lavori dei tavoli istituzionali per la pianificazione dei fondi, nazionali ed eu-



ropei, anche al fine di favorire coerenza tra gli interventi del Dipartimento e le politiche per la coesione territoriale in materia di digitalizzazione; svolge le attività di monitoraggio strategico, sistematizzazione, coordinamento dell'infrastruttura per la raccolta dati al fine di garantire una osservazione unitaria e coordinata dei programmi e dei progetti di trasformazione digitale della PA a livello nazionale; elabora documenti e reportistica per sostenere le attività di indirizzo generale, la definizione di metriche sui risultati e la valorizzazione ai fini decisionali del patrimonio informativo.

*b) Servizio giuridico e legislativo.*

Il Servizio assicura il supporto giuridico-normativo; cura l'istruttoria degli atti normativi e regolamentari; partecipa al processo di formazione delle leggi e dei provvedimenti di natura ordinamentale; cura l'attività parlamentare e di riscontro agli atti di sindacato ispettivo; espleta tutte le attività necessarie ai fini del rilascio del parere legale sulle leggi regionali; assicura la valutazione e lo studio delle problematiche di natura giuridica e legislativa; cura le attività di competenza del Dipartimento inerenti l'attuazione della direttiva NIS, l'istruttoria dei temi oggetto del tavolo del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e del Nucleo per la cybersicurezza nonché l'istruttoria delle questioni di competenza in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo del 2012, n. 21.

Il Servizio cura, altresì, la valutazione e gestione dei contenziosi e delle attività precontenziose e stragiudiziali e tiene i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli organi giurisdizionali.

*c) Servizio comunicazione e rapporti con la stampa.*

Il Servizio cura la comunicazione istituzionale del Dipartimento; gestisce i rapporti con gli organi di informazione; coordina la comunicazione tradizionale, digitale e tutte le attività di divulgazione di progetti e iniziative del Dipartimento.

3. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività degli uffici di cui all'art. 4 e assicura il raccordo con i Dipartimenti, gli uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché rappresenta all'esterno il Dipartimento per la trasformazione digitale.

4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il supporto allo svolgimento delle attività correnti.

5. Il Capo del Dipartimento dispone l'assegnazione del personale di ruolo, in posizione di comando e degli esperti ingaggiati a vario titolo dal Dipartimento per la trasformazione digitale agli uffici e servizi del Dipartimento.

6. Il Capo del Dipartimento coordina e assicura la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica e agenda digitale europea e agli incontri preparatori dei vertici istituzionali.

**Art. 4.**

*Organizzazione del Dipartimento*

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e in otto servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono così denominati:

- a) Ufficio per l'indirizzo tecnologico;
- b) Ufficio per la gestione amministrativa;
- c) Ufficio per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali.

**Art. 5.**

*Ufficio per l'indirizzo tecnologico*

1. L'Ufficio esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'elaborazione e l'evoluzione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali, allineata alle priorità europee e alle traiettorie evolutive del contesto internazionale; promuove la realizzazione e sviluppo di infrastrutture digitali strategiche e servizi essenziali per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, garantendo sovranità digitale, accesso, sicurezza e interoperabilità. L'Ufficio assicura inoltre il raccordo con l'Agenzia per l'Italia digitale e con le società a controllo pubblico operanti nel settore del digitale, tra cui PagoPA S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Sogei S.p.a. e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., al fine di garantire la coerenza, integrazione e coordinamento nell'attuazione delle politiche digitali nazionali.

2. Nell'ambito dell'Ufficio opera la segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) costituita ai sensi del comma 7, dell'art. 8, del decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021.

3. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio trasformazione digitale per il settore pubblico.

Il Servizio promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, programmi e progetti di trasformazione digitale del settore pubblico, anche fornendo supporto tecnico all'attività normativa in materia; verifica l'attuazione delle iniziative prioritarie previste dall'Agenda digitale; promuove e coordina lo sviluppo e diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché iniziative per la valorizzazione, fruibilità e piena interoperabilità del patrimonio informativo pubblico, anche favorendo la concreta attuazione dei principi del *once-only*, cittadinanza digitale e open-government; promuove lo sviluppo e diffusione di soluzioni di intelligenza artificiale al servizio della pubblica amministrazione anche a favore dell'adozione di politiche pubbliche *data-driven*. Il Servizio concorre, altresì, alle attività inerenti all'attuazione della Direttiva NIS, all'istruttoria dei temi oggetto del tavolo del Peri-



metro di sicurezza nazionale cibernetica e del Nucleo per la cybersicurezza nonché all'istruttoria delle questioni di competenza in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;

*b) Servizio innovazione tecnologica.*

Il Servizio promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, programmi e iniziative di innovazione per la modernizzazione del Paese; in collaborazione con le amministrazioni competenti, promuove e realizza interventi e misure rivolte a imprese e cittadini, volte a sostenere l'innovazione digitale del sistema produttivo, accelerare la diffusione di tecnologie digitali e favorire lo sviluppo delle competenze digitali; promuove e coordina programmi e iniziative per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse e dei relativi servizi applicativi, nonché per lo sviluppo e la diffusione, anche presso le amministrazioni pubbliche, delle tecnologie emergenti e relative applicazioni, con particolare attenzione alle soluzioni *cloud* ed *edge-computing* e infrastrutture fisiche abilitanti.

**Art. 6.**

*Ufficio per la gestione amministrativa*

1. L'Ufficio cura la gestione amministrativa, finanziaria e contabile degli interventi finanziati con le risorse assegnate al Dipartimento, l'acquisto di beni e servizi innovativi finalizzati alla realizzazione dei progetti di trasformazione digitale, allo sviluppo delle piattaforme abilitanti, all'evoluzione della strategia per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e alla progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi digitali della pubblica amministrazione. L'Ufficio cura l'analisi e l'approfondimento di questioni di carattere amministrativo di competenza del Dipartimento.

2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:

*a) Servizio affari generali, bilancio e personale.*

Il Servizio cura la gestione amministrativa generale del Dipartimento; provvede alla tenuta del protocollo, dell'archivio e della gestione documentale; assicura la gestione del personale di ruolo, in posizione di comando e degli esperti ingaggiati a vario titolo dal Dipartimento, ivi compresi gli adempimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale e alla formazione, in collaborazione con il Dipartimento del Personale, nonché la gestione della logistica in collaborazione con il Dipartimento per i Servizi Strumentali; cura la predisposizione degli atti contabili, del bilancio e della programmazione finanziaria del Dipartimento; provvede al coordinamento amministrativo delle strutture dipartimentali e assicura il supporto organizzativo alle attività del Capo Dipartimento e degli uffici. Cura, in collaborazione con l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità, l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance; promuove sistemi e metodologie per lo sviluppo delle

attività di pianificazione e controllo strategico, di valutazione del personale e di controllo sulla gestione, finalizzati al miglioramento delle performance organizzative, della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa del Dipartimento;

*b) Servizio acquisizione beni e servizi.*

Il Servizio cura la programmazione, l'affidamento e la gestione dei contratti pubblici relativi a beni e servizi; cura gli adempimenti amministrativi, contabili e procedurali; assicura il rispetto della normativa vigente e lo svolgimento delle attività.

**Art. 7.**

*Ufficio per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali*

1. L'Ufficio cura l'attuazione degli indirizzi, dei programmi e degli interventi tecnologici dedicati alle amministrazioni centrali e territoriali; assicura il raccordo con il territorio per le attività di monitoraggio; fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni per l'implementazione del Piano triennale per l'informatica nella PA e fornisce supporto tecnico per lo sviluppo integrato degli interventi IT all'interno degli enti.

2. L'Ufficio si articola nel Servizio per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali. Il Servizio promuove e supporta la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni che operano a livello locale; fornisce assistenza tecnica e assicura l'adozione di infrastrutture, piattaforme e servizi in coerenza con gli indirizzi nazionali; supporta il monitoraggio delle iniziative digitali rivolte alle amministrazioni locali.

**Art. 8.**

*Disposizioni finali*

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione presso la Corte dei conti. A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019.

2. Gli incarichi già conferiti decadono trascorsi novanta giorni dalla data di efficacia del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

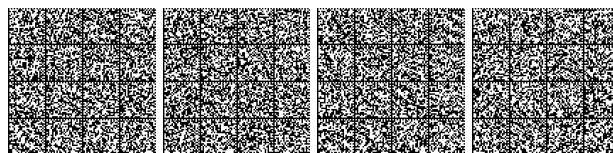
Roma, 8 luglio 2026

*Il Sottosegretario di Stato: BUTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2082*

26A04133



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2026.

**Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni.** (Provvedimento n. 171).

## L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 190 e 190-bis;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il regolamento (UE) 2014/1374 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

Visto l'art. 7, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui la Banca d'Italia, La CONSOB, La COVIP e l'IVASS, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e detti organismi non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in modo parallelo, prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

Visto l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, che ribadisce che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio, e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico può trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti dalla legge - nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale;

Visto il regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 recante disposizioni in materia di governo societario;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 302 dell'8 giugno 2018 che disciplina le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia, attraverso l'utilizzo dell'Anagrafe dei soggetti;

Visto il regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44 recante disposizioni, attuative del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali; in particolare l'art. 15, comma 7, sugli obblighi di comunicazione dell'impresa del titolare della funzione antiriciclaggio;

Visto l'Accordo fra Banca d'Italia e IVASS per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia (stipulato nell'agosto 2024), in particolare l'art. 10 in materia di «Riservatezza e protezione dei dati»;

Visto l'Accordo Banca d'Italia e IVASS del luglio 2026 - stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, in particolare l'art. 8 relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti);



Viste le lettere al mercato IVASS del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante la nuova procedura informatica Registro delle imprese e gruppi assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici - parallelo operativo;

Visto il regolamento IVASS del 29 novembre 2022, n. 54 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo schema di regolamento IVASS concernente il Registro delle imprese e gruppi assicurativi (RIGA);

Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza;

Visto il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

ADOTTA  
il seguente provvedimento:

## INDICE

Art. 1 (Modifiche al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Art. 1.

*Modifiche al regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024*

1. Nel regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, dopo le parole «Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo schema di regolamento IVASS concernente il Registro delle imprese e gruppi assicurativi (RIGA);» sono aggiunte le parole «Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza».

2. L'art. 9, comma 3 del regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:

3. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:

I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell'impresa segnalante, di cui all'allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l'autorizzazione dell'IVASS in base alle disposizioni del Codice:

a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;

b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l'impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;

c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;

d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;

e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.

II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.

3. L'art. 16 del regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:

1. Le informazioni di cui al titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre trenta giorni, ad eccezione delle informazioni relative all'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76 del Codice e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere trasmesse attraverso RIGA non oltre quindici giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS.

2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e/o di funzioni o attività essenziali o importanti, l'impresa segnalante provvede alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre trenta giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. In caso di mero rinnovo o di semplice proroga dei contratti, la trasmissione delle relative informazioni viene effettuata dall'impresa solo attraverso RIGA.

3. Le informazioni anagrafiche di cui all'art. 14 del presente regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo e non oltre quindici giorni.

4. Per l'inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell'applicativo. RIGA fornisce, all'impresa segnalante, le funzionalità per verificare l'avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l'attenzione da parte dell'impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

Art. 2.  
*Pubblicazione*

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito *internet* dell'Istituto.

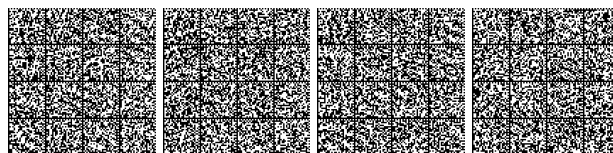
Art. 3.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2026

*Il Presidente:* ANGELINI

26A04077



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Quiem»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 222/2026 del 24 luglio 2026*

Codice pratica: AIN/2025/651.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale QUIEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano - Italia.

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052156015 (in base 10) 1KRPMH (in base 32).

Principio attivo: zolpidem tartrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zeta Farmaceutici S.p.a., via Galvani, 10 - 36066 - Sandrigo (VI) - Italia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052156015 (in base 10) 1KRPMH (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml con contagocce e chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052156015 (in base 10) 1KRPMH (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,

se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 26A03850

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone sodio fosfato, «Sterovis».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 230/2026 del 24 luglio 2026*

Codici pratica: MRA/2023/6- C1B/2025/1534.

Procedure europee n. IT/H/0940/001/DC; IT/H/0940/001/IB/001/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale STEROVIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Horus Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 22 Allee Camille Muffat - Inedi 5 - 06200 Nizza - Francia.

«3,35 mg/ml (0,335%) collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in ldpe da 0,3 ml - A.I.C. n. 052190016 (in base 10) 1KSQU0 (in base 32).



Principio attivo: Idrocortisone sodio fosfato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratoire Unither, 1 rue de l'Arquerie, 50200 Coutances, Francia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «3,35 mg/ml (0,335%) collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in ldp da 0,3 ml - A.I.C. n. 052190016 (in base 10) 1KSQU0 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «3,35 mg/ml (0,335%) collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in ldp da 0,3 ml - A.I.C. n. 052190016 (in base 10) 1KSQU0 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A03851**

#### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duotrav»**

#### *Estratto determina IP n. 450 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale DUOTRAV 40 MICROGRAMS/ML + 5 MG/ML EYE DROPS, SOLUTION - 1 BOTTLE autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/06/338/004, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053142016 (in base 10) 1LPSJ0(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni mL di soluzione contiene:

principio attivo: 40 microgrammi di travoprost e 5 mg di timololo (come timololo maleato);

eccipienti: Polyquaternium-1, mannitolo (E421), glicole propilenico (E1520), olio di ricino poliossidrilato idrogenato 40, acido bórico, sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Per mantenere i normali livelli di acidità (livelli di pH) si aggiungono piccole quantità di sodio idrossido o acido cloridrico.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053142016.

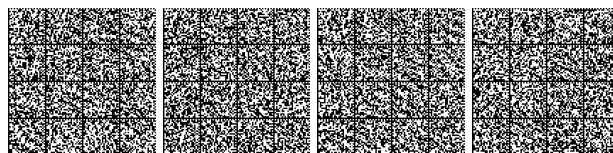
Classe di rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053142016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03959

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Duotrav»**

*Estratto determina IP n. 451 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale DUOTRAV 40 MICROGRAMS/ML + 5 MG/ML EYE DROPS, SOLUTION - 1 BOTTLE autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/06/338/004, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate.

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053143018 (in base 10) 1LPTHB(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni mL di soluzione contiene:

principio attivo: 40 microgrammi di travoprost e 5 mg di timololo;

eccipienti: Polyquaternium-1, mannitolo (E421), glicole propilenico (E1520), olio di ricino poliossidrilato idrogenato 40, acido bórico, sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Per mantenere i normali livelli di acidità (livelli di pH) si aggiungono piccole quantità di sodio idrossido o acido cloridrico.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053143018.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DUOTRAV «40 microgrammi/ml / 5 mg/ml- collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (ldpe) 2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml) - 1 flacone».

Codice A.I.C.: 053143018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03960

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis»**

*Estratto determina IP n. 454 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale DROVELIS 3 mg / 14.2 mg film-coated tablet - 28 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/21/1547/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: DROVELIS 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053133017 (in base 10) 1LPHQT(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa attiva rosa contiene:

principio attivo: 3 mg di drospirenone ed esteroide monoidrato equivalente a 14,2 mg di esteroide.

La compressa di placebo bianca non contiene principi attivi.

Eccipienti: Compresse rivestite con film attive rosa.

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido glicolato di sodio (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido di mais, povidone K30, magnesio stearato (E470b).

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171), ossido di ferro rosso (E172).

Compresse rivestite con film placebo bianche.

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido di mais, magnesio stearato (E470b).

Rivestimento della compressa:

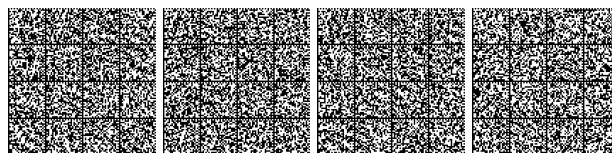
Ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DROVELIS 3 mg / 14.2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053133017.

Classe di rimborsabilità: C.



*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DROVELIS 3 mg / 14,2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053133017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03961

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Wegovy»**

*Estratto determina IP n. 455 del 16 luglio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale WEGOVY 2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (Flex-touch) 3 ml (3,2 mg/ml) - 1 penna preriempita autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/21/1608/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V - 1620 Copenhagen.

Confezione: WEGOVY 2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (Flex-touch) 3 ml (3,2 mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi.

Codice A.I.C.: 053138020 (in base 10) ILPNM4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni penna preriempita contiene:

principio attivo: 2,4 mg di semaglutide in 0,75 ml (3,2 mg/ml);

eccipienti: fosfato disodico diidrato, cloruro di sodio, acido cloridrico/idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: WEGOVY 2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (Flex-touch) 3 ml (3,2 mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi.

Codice A.I.C.: 053138020.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: WEGOVY 2,4 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (Flex-touch) 3 ml (3,2 mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi.

Codice A.I.C.: 053138020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03962

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Torrent».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 441/2026 del 31 luglio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/417.

Cambio nome: C1B/2026/911.

Procedura n.: PT/H/2824/IB/003/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Torrent Pharma (Malta) Limited con sede legale in Torrent Pharma (Malta) Limited con sede legale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN1914, Malta.

Medicinale APIXABAN TORRENT:

051037012 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

051037024 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

051037036 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe con tappo a prova di bambino;

051037048 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe con tappo a prova di bambino;

051037051 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

051037063 - «5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

051037075 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe con tappo a prova di bambino;

051037087 - «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe con tappo a prova di bambino,

alla società Ever Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Riccardo Gigante, 4, 00143 Roma, codice fiscale 14883281009, con variazione della denominazione del medicinale in APIXABAN EVER PHARMA.



*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04006

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan DOC Generici».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 427/2026 del 23 luglio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.2.b: Aggiornamento dei paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con il prodotto di riferimento, in accordo all'ultimo QRD *template*, alla linea guida sugli eccipienti e modifiche editoriali per il medicinale ZOLMITRIPTAN DOC Generici (A.I.C. 039887).

*Confezioni:*

2,5 mg compresse orodispersibili - 2 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887017;

2,5 mg compresse orodispersibili - 3 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887029;

2,5 mg compresse orodispersibili - 6 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887031;

2,5 mg compresse orodispersibili - 9 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887043;

2,5 mg compresse rivestite con film - 2 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887056;

2,5 mg compresse rivestite con film - 3 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887068;

2,5 mg compresse rivestite con film - 6 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887070;

2,5 mg compresse rivestite con film - 9 compresse in blister AI/ AI - A.I.C. n. 039887082.

Codice pratica: C1B/2024/2085.

Procedura europea: SE/H/0984/001-004/II/022.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati 40 - 20121 Milano, codice fiscale: 11845960159.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla presente determina.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04065

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Teva»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 423/2026 del 23 luglio 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero di A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IAin, Q.II.e.6.a.1 per il medicinale TADALAFIL TEVA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. 045617584 (base 10) 1CJ4FJ (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. 045617596 (base 10) 1CJ4FW (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 045617608 (base 10) 1CJ4G8 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 045617610 (base 10) 1CJ4GB (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL - A.I.C. 045617622 (base 10) 1CJ4GQ (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/ACLAR/PVC-AL - A.I.C. 045617634 (base 10) 1CJ4H2 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 045617646 (base 10) 1CJ4HG (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. 045617659 (base 10) 1CJ4HV (base 32).

Principio attivo: tadalafil.

Codice pratica: C1A/2026/722.

Procedura europea: DE/H/4013/003/IA/043.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna, 4 - 20123 Milano.



*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04083

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 2026000083 del 3 agosto 2026. L'impresa ha riconsegnato tre punzoni per cessazione dell'attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio.

| Marchio                            | Denominazione                              | Sede                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VE 160                             | Fescina Stefania                           | Venezia S. Marco -<br>Calle dei Fuseri 4458 |
| Punzoni >>Elenco punzoni deformati |                                            |                                             |
| un punzone                         | Tipo diritto - grandezza: 0,8 × 2,7 mm     |                                             |
| un punzone                         | Tipo diritto - grandezza: 1,2 × 3,8 mm     |                                             |
| un punzone                         | Tipo incavo 4 mm - grandezza: 0,8 × 2,7 mm |                                             |

26A04007

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**Sospensione della graduatoria del decreto 5 giugno 2026, concernente l'approvazione della sub-graduatoria GSA 9 inerente alla flotta costituita da imbarcazioni di lunghezza  $18 \leq LFT < 24$ , operante con il sistema strascico nei compartimenti marittimi di cui all'allegato I del decreto 17 luglio 2024.**

Si comunica che con decreto direttoriale prot. n. 0268519 del 5 giugno 2026 è stata approvata la sub graduatoria GSA 9 inerente alla flotta costituita da imbarcazioni di lunghezza  $18 \leq LFT < 24$ , operante con il sistema strascico nei compartimenti marittimi di cui all'allegato I del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 per un importo totale finanziabile pari ad euro uro 9.084.770,00 relativo alle prime ventotto posizioni in graduatoria a valere sulla priorità 1 - Obiettivo specifico 1.3 - codice 5 «Arresto definitivo delle attività di pesca»;

Rilevato che a seguito di apposita istanza di accesso agli atti formulata da soggetto legittimato e potenziale beneficiario della misura in oggetto, sorge la necessità di procedere alla verifica dei requisiti in capo al medesimo, al fine del suo eventuale collocamento in posizione utile nella sub graduatoria;

Visto l'art. 21-*quater* della legge n. 241/1990, si sospende per la durata di quarantacinque giorni la sub graduatoria approvata con DD prot. n. 0268519 del 5 giugno 2026.

La suddetta comunicazione è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24763?uniq=148c02bf41bd33b8de5753d64d98ad43d>

26A04078

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 11/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 28 novembre 2025.**

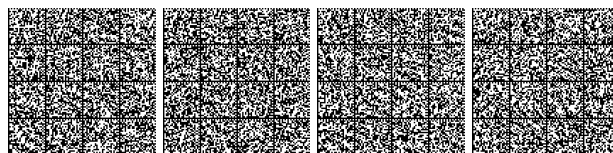
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007528/INF-L-105 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/25 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 28 novembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2025, in misura pari a euro 73,39 *pro-capite*.

26A04079

**Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007529/PG-L-164 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 28 gennaio 2026, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2026, della misura del contributo soggettivo ed integrativo minimo per i giornalisti liberi professionisti, di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 4, comma 4, del minimo reddituale di cui all'art. 3, comma 7 e all'art. 16, comma 4, nonché del massimale di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

26A04080



**Approvazione della delibera n. 47/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 25 febbraio 2026.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007509/CONS-L-141 del 26 giugno 2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 47/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 25 febbraio 2026, recante importo minimo e massimo indennità di maternità. Rivalutazione del reddito di riferimento di cui all'art. 1, comma 239, legge n. 234/2021. Anno 2026.

**26A04081****Approvazione della delibera n. 18/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 29 gennaio 2026.**

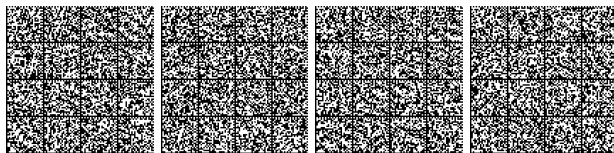
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007508/CONS-L-140 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 29 gennaio 2026, concernente la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici in essere e delle quote di pensione erogate ai sensi della legge n. 249/1991, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

**26A04082**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-187) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € <b>86,72</b>    |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € <b>55,46</b> |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € <b>18,00</b>  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

